



FNOVI

*FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI*

Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 51¹ del Codice Deontologico

Appendice – Medicina veterinaria Comportamentale e Medicine non Convenzionali Veterinarie

¹ Ex art. 48 Codice Deontologico: edizione Aprile 2007 - Ex art. 54 Codice Deontologico: edizione Giugno 2011

Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 51 del Codice Deontologico²

Appendice – Medicina veterinaria Comportamentale e Medicine non Convenzionali Veterinarie – Gennaio 2009

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani ha pubblicato a luglio 2007, in riferimento alla Pubblicità Sanitaria e alle linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico, un'Appendice per la Medicina veterinaria Comportamentale e le Medicine non Convenzionali Veterinarie per fornire idonee indicazioni di indirizzo e coordinamento affinché vengano individuati i requisiti indispensabili per poter ritenere corretta e veritiera la pubblicità sanitaria relativa all'esercizio professionale in questi ambiti.

In considerazione delle osservazioni pervenute a questa Federazione da parte sia delle associazioni scientifiche di categoria che dal mondo accademico, considerato che esistono norme regionali in materia, la Federazione ha deciso di procedere ad una revisione del documento.

Rimangono valide le premesse e la priorità di tutela dell'utenza, dei Medici Veterinari e delle loro specifiche competenze.

In assenza di norme legislative la FNOVI ha esercitato il ruolo di garanzia e di tutela dei cittadini affidatole, mediante linee guida applicabili dagli Ordini e finalizzate esclusivamente a consentire loro di svolgere in modo omogeneo e coerente la verifica della correttezza, veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari informativi relativamente all'esercizio delle Medicine Non Convenzionali e della Medicina Comportamentale.

La revisione ha previsto requisiti specifici per le due figure, che meglio individuano i rispettivi percorsi formativi.

SECONDA APPLICAZIONE - Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 51 del Codice Deontologico

Appendice – Medicina veterinaria Comportamentale e Medicine non Convenzionali Veterinarie

² **Art. 51 - Pubblicità informativa sanitaria** - Al Medico Veterinario e alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l'attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché l'onorario relativo alle prestazioni.

Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative e suggestive.

La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine di appartenenza e/o dall'Ordine competente per territorio.

Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.

E' vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.

- Requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale nell'ambito delle medicine non convenzionali (Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Tradizionale Cinese, Omeopatia, Omotossicologia)

- 1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all'Ordine
- 2) Esercizio della professione da almeno 3 anni
- 3) Formazione: certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola almeno triennale, con superamento di un esame finale

La scuola deve garantire i seguenti requisiti:

- i. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari che abbiano nella materia di insegnamento gli stessi requisiti minimi richiesti per l'informazione pubblicitaria, salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica;
- ii. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;
- iii. il monte ore complessivo non deve essere inferiore a 450, con non meno di 100 ore di pratica clinica.

4) Formazione - Ulteriori requisiti:

- effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, delle Medicine non Convenzionali;
- partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi;
- partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

5) Nei casi in cui l'Ordine ritenga sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, possono valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti 3 e 4, il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

- pubblicazioni inerenti la materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico;
- partecipazione a convegni inerenti la materia in qualità di responsabile scientifico o di relatore;
- effettuazione di attività didattiche, anche non continuative negli ultimi 5 anni, sulla materia;
- attestazione (certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

- Requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale nell'ambito della medicina comportamentale

- 1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all'Ordine
- 2) Esercizio della professione da almeno 3 anni
- 3) Formazione: Scuole di Specializzazione Universitarie, Master Universitari; certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola, con superamento di un esame finale.

La scuola deve garantire i seguenti requisiti:

- i. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari che abbiano nella materia di insegnamento gli stessi requisiti minimi richiesti per l'informazione pubblicitaria; salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica;
- ii. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;
- iii. monte ore 450 di cui almeno 100 di pratica clinica.

4) Formazione - ulteriori requisiti:

- effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, di Medicina Comportamentale;
- partecipazione a corsi formativi quali seminari, corsi intensivi;
- partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

5) Nei casi in cui gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, possono valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti 3 e 4, il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

- pubblicazioni inerenti la materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico;
- partecipazione a convegni inerenti la materia in qualità di responsabile scientifico o di relatore;
- effettuazione di attività didattiche, anche non continuative negli ultimi 5 anni, sulla materia in corsi universitari o in corsi di formazione e/o aggiornamento per medici veterinari
- attestazione (certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.